



TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Bolzano

riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

- visto il ricorso con cui la società **GREGORBAU S.r.l.**, con sede legale in 39050 Fie' allo Sciliar (BZ), Frazione Fie' Passo (Scalo) - Zona Produttiva, n. 5 (C.F. e P. IVA n. 01647520210), in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante dell'impresa, Sig. Oberegger Thomas, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso depositato in data 22.06.2022, dall'avv. Matteo Creazzo, dall'avv. Giovanni Trolese, dall'avv. Ilaria Risegato e, per quanto di loro competenza, dai dottori commercialisti Mario Porcaro, Andrea Porcaro, Walter Marcolens, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Creazzo in Verona, Stradone Scipione Maffei n. 2, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L. Fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, il bilancio d'esercizio al 31/12/2021 (seppur non ancora definito ed

approvato), oltre ad una situazione economico-patrimoniale al 30.04.2022, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e la visura camerale aggiornata;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, nonché alle linee guida esposte in ricorso si deduce che allo stato sussiste continuità aziendale, per cui è non solo opportuno, ma necessario disporre la nomina di un organo commissariale giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;
- che ai sensi dell'art. 161, comma 8 l.fall. il Tribunale debba disporre gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M

visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente **termine fino al 14.10.2022** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo, completa di piano e di documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.fall. o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina **Commissario Giudiziale l'avv. Bruno Mellarini, con studio in Merano (BZ), via Cassa di Risparmio n. 3**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo al Tribunale con propria relazione:

- sul contenuto delle relazioni informative periodiche depositate dalla ricorrente;
- sulle eventuali spese prededucibili che si accumuleranno durante la fase preconcordanataria;
- sull'attività svolta dal debitore per la predisposizione del piano, in particolare in occasione di eventuale richiesta di proroga dei termini;
- su ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 25.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento/parte del pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

3.2. rediga alla data

- del **30.06.2022**, da depositare in cancelleria entro il **15.07.2022**;
- del **31.07.2022**, da depositare in cancelleria entro il **15.08.2022**;
- del **31.08.2022**, da depositare in cancelleria entro il **15.09.2022**;
- del **30.09.2022**, da depositare in cancelleria entro il **15.10.2022**;

una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una **COPIA al Commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA**, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
il Commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale, come indicato al precedente punto 2;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;**
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;**
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169- bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;**
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;**
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;**
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;**

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Bolzano, il 28/06/2022.

La Giudice rel.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Birgit Fischer